

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3282 del 07/06/2024
Oggetto	FE17A0008 - CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO GEOTERMICO IN VIA PIANGIPANE 81 NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RR 41/2001, art. 28 $\grave{e}$ RICHIEDENTE: FONDAZIONE MEIS
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3388 del 07/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sette GIUGNO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO FE17A0008. CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO GEOTERMICO IN VIA PIANGIPANE 81 NEL COMUNE DI FERRARA (FE).  
RR 41/2001, art. 28 - RICHIEDENTE: FONDAZIONE MEIS

**La Dirigente**

**Richiamata** la Determinazione n. DET-AMB-2022-2545 del 19/05/2022, valida fino al 31/12/2031, con la quale è stato rilasciato al Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna (C.F. 91220990377) la concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso geotermico in Via Piangipane nel Comune di Ferrara (FE) mediante 2 pozzi di presa identificati al foglio 380 mappale 72 del Catasto Fabbricati comunale, con portata massima complessiva d'esercizio pari a 9 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 55.000 mc/anno;

**Ricevuta**, con nota n. PG/2024/219896 del 28/12/2023, da parte della Fondazione MEIS (C.F. 93072970382) la domanda di cambio di titolarità per la sopracitata concessione;

**Dato atto** che il richiedente ha fornito la documentazione attestante la legittimità del cambio di titolarità della concessione in esame (copia della Convenzione tra il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna e la Fondazione MEIS in base alla quale il Ministero consegna alla Fondazione MEIS il compendio della ex "Casa circondariale di Via Piangipane" per un periodo di 5 anni e la Fondazione MEIS ne assume la completa gestione come sede del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah);

**Verificato** che la Fondazione MEIS ha versato;

- quanto dovuto per le spese di istruttoria;
- € 250,00 come deposito cauzionale;

**Verificato inoltre** che tutti i canoni annuali, 2024 compreso, sono stati regolarmente versati;

**Ritenuto** che sulla base dell'istruttoria amministrativa esperita il cambio di titolarità della concessione possa essere assentito, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nella determinazione n. DET-AMB-2022-2545 del 19/05/2022 che si intende qui integralmente richiamata e nel disciplinare tecnico allegato al presente atto;

**Visti:**

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DGR n. 1060/2023;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la DEL n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza;

**Dato atto** che come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede a Ferrara, via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**Su proposta** dell'I.F. Dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento, per quanto precede:

#### **DETERMINA**

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla Fondazione MEIS (C.F. 93072970382), la titolarità della concessione di derivazione di acqua sotterranea in Via Piangipane 81 nel comune di Ferrara mediante due pozzi identificati al Foglio 380, mappale 72 del Catasto comunale ad uso dell'impianto geotermico di climatizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS) di Ferrara, con portata istantanea massima derivabile pari a 9 l/s per un volume annuo prelevabile di 55.000 m<sup>3</sup> - proc. FE17A0008;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 4/06/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di precisare** che per lo scarico in falda delle acque in uscita dall'impianto di scambio termico dovranno essere rispettate le condizioni definite nell'atto di autorizzazione allo scarico rilasciato da ARPAE SAC di Ferrara con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6416 del 30/12/2020 che dovrà essere volturato al nuovo concessionario;

d) **di confermare** la scadenza della concessione al **31.12.2031**;

e) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

g) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22/12/2009, n. 24;

h) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

i) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";
- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

l) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia semplice;

m) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott. Geol. Gabriella Dugoni  
*firmato digitalmente*

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso geotermico in Via Piangipane n. 81 nel Comune di Ferrara (FE), assentita alla Fondazione MEIS (C.F. 93072970382), Procedimento cod. n. FE17A0008

**ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima complessiva dei 2 pozzi = **9 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **55.000 m<sup>3</sup>/anno**.

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso geotermico per la climatizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS) di Ferrara.

I quantitativi idrici utilizzati nell'impianto di scambio termico dovranno essere reimmessi in falda integralmente, mediante i pozzi di restituzione indicati al successivo Art. 3.

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E DI RESTITUZIONE**

**Pozzi di prelievo**

La risorsa idrica viene prelevata tramite i pozzi realizzati in Via Piangipane n. 81 nel Comune di Ferrara (FE), su terreni censiti al Foglio 380, Mappale 72 del Catasto Fabbricati comunale ed individuati dalle seguenti coordinate UTM\* (RER):

- Pozzo E1 X=706538 Y=968144
- Pozzo E2 X=706540 Y=968141;

**Dati tecnici dei pozzi di prelievo**

- profondità 47 m
- tipo di pozzo monodiametro senza avampozzo
- diametro pozzo 140 mm (esterno)
- tratto filtrato 38 - 47 m
- pompa sommersa Pedrollo 4SR10/16
- potenza pompa 2,2 kW
- portata massima 4, l/s

- teste pozzo all'interno di unica cameretta interrata in c.a. delle dimensioni di 3,00 x 5,00 x 2,20 m di altezza.

#### **Pozzi di restituzione**

Le acque prelevate dai pozzi sopra indicati andranno reimmesse in falda mediante i pozzi di restituzione realizzati nei terreni censiti al Foglio 380, Mappale 72 del Catasto Fabbricati comunale ed individuati dalle seguenti coordinate UTM\* (RER):

- Pozzo R1 X=706627 Y=968219
- Pozzo R2 X=706630 Y=968216

#### **Dati tecnici dei pozzi di restituzione**

- profondità 47 m
- tipo di pozzo monodiametro senza avampozzo
- diametro pozzo 225 mm (interno)
- tratto filtrato 38 - 47 m
- teste pozzo all'interno di unica cameretta interrata in c.a. delle dimensioni di 3,00 x 5,00 x 2,20 m di altezza.

#### **ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione è assentita fino al **31/12/2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

**5.2** La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

**5.3** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8.7 del presente disciplinare.

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone relativo all'annualità **2024** ammonta a **€ 191,23**;

**6.2** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**6.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** La cauzione dovuta a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari a **€ 250,00**.

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

##### **8.1 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

##### **8.2 Dispositivo di misurazione**

I dati dei volumi annui prelevati da i pozzi di presa e di quelli reimmessi nello stesso acquifero mediante il pozzo di resa, nonché degli eventuali quantitativi scaricati in fognatura, dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture dei relativi contatori

documentate mediante foto degli strumenti che risultino leggibili, entro 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: [aoofo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: [acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, PEC [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

L'eventuale sostituzione di un contatore dovrà essere comunicata a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

### **8.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

### **8.4 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare i pozzi per scarico di acque o di altre sostanze che non siano quelle in uscita dall'impianto di scambio termico. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

### **8.5 Monitoraggi**

Il Concessionario è tenuto a realizzare i monitoraggi indicati nell'atto di autorizzazione allo scarico in falda delle acque in



uscita dall'impianto di scambio termico, secondo le modalità ivi specificate.

Il Concessionario è inoltre tenuto a monitorare con cadenza adeguata la corrispondenza dei dati tra i volumi idrici prelevati e quelli reimmessi in falda al fine di verificare eventuali malfunzionamenti dell'impianto e porvi rimedio in maniera tempestiva.

#### **8.6 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

#### **8.7 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro dismissione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare questo Servizio la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla loro disattivazione.

La chiusura definitiva dei pozzi dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo dei pozzi attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

#### **8.8 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

### **ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**9.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da

parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

#### **ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**